



COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

Largo Europa n. 39 – 24020 Villa d'Ogna – C.F. 00330180167

**Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione relativo al riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva –
*ex art. 194, c. 1, lett. a), D.LGs 267/2000 s.m.i***

Il sottoscritto dott. **Giovanni Spinella**, Revisione Unico dei Conti dell'Unione de Comuni Lombarda "Asta del Serio" (BG), nominato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 13 del 30 novembre 2020, ratificata dal Comune di Villa D'Ogna (BG) con delibera di presa d'atto n. 51 del 28 dicembre 2020,

RICEVUTA

la richiesta pervenuta da codesto ente dove si chiede di esprimere il parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 26/2000, derivante da una sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Bergamo,

VISTO

- l'art. 191 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 secondo il quale gli enti locali possono effettuare spese se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- che l'art. 194 comma 1 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 dispone che gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- l'art. 17 del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 25/09/2020;
- la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 1458/2020 R.G., con la quale il giudice ha condannato il Comune di Villa d'Ogna a pagare al Sig. XX la somma di € 6.089,64, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, con accessori di legge dal dovuto al saldo, in aggiunta alla somma di € 2.200,00 oltre al contributo forfettario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dell'avv. X.X. per un totale complessivo di € 9.441,72;

TENUTO CONTO

di come la formazione dei debiti fuori bilancio rappresenti un'irregolarità contabile che determina il necessario avvio dell'iter di cui all'art. 194 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dando altresì atto di come l'intervento del Consiglio Comunale sia necessario ed imprescindibile sebbene privo di qualsiasi discrezionalità concernente l'an ed il quantum del debito e volto, per le sentenze esecutive, a ricondurre al sistema bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso;

CONSIDERATO

- che i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione, modificando se necessario le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- che la giurisprudenza della Corte dei Conti (ex multis SSRR n. 12/2007/QM; Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 401/2012/PAR; Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Puglia 15/09/2016, n. 152) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 TUEL. Nel caso della sentenza esecutiva, il significato della deliberazione del Consiglio Comunale non è propriamente quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione la cui validità è stata oggetto di deliberazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito, sì da ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso;
- in presenza di debiti derivanti da “sentenze esecutive”, a prescindere dal passaggio in giudicato, l'art. 194 TUEL impone all'ente di saldare il debito, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di volontà (Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria – Deliberazione n. 13/2015); “in questo caso non si ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché in caso contrario il creditore potrebbe ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un maggiore aggravio per le finanze comunali”;

VISTO

- l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio posti in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;
- lo statuto comunale, gli articoli 27, 28 e 42 del TUEL, il Regolamento sui controlli Interni;
- il parere favorevole del responsabile preposto del Comune di Villa D'Ogna

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto Revisore dei Conti, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale **esprime il proprio parere favorevole sul riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza sopra richiamata.**

Brescia, 26 novembre '21

Il Revisore Unico

Dott. Giovanni Spinella
(firmato digitalmente)